



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 16/06/2005**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE 3 giugno 2005, n. 2  
Calendario dell'anno scolastico 2005-2006.

L'ASSESSORE

Visto l'art. 138 del Decreto Legislativo 31.3.1998, n° 112, che ha delegato alle Regioni una serie di funzioni amministrative, tra le quali la determinazione annuale del calendario scolastico;

Visto il D.M. 26.6.2000, n° 234 concernente il regolamento in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8.3.1999, n° 275;

Visto l'art. 117 della Costituzione Italiana, come modificato dalla Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con Decreto Legislativo 16.4.1994, n° 297 e successive integrazioni e modificazioni, che, all'art. 74 comma 2 fissa al 30 giugno il termine delle attività didattiche;

Vista la Legge Regionale 30.11.2000, n° 22, avente per oggetto: "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali"

Vista la Legge Regionale 11.12.2000, n° 24, relativa al conferimento di funzioni e compiti amministrativi in varie materie, compresa l'istruzione scolastica ed, in particolare, l'art. 25 lett. e);

Visto che il D.P.R. 8.3.1999, n° 275, avente per oggetto: "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 15.3.1997, n° 59", riserva alle istituzioni scolastiche:

Gli adattamenti del calendario scolastico nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del D.L.vo n. 297 del 1994 relativo allo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione;

La scansione temporale della valutazione degli apprendimenti degli alunni e della suddivisione del periodo delle lezioni;

Il calendario degli scrutini e delle valutazioni intermedie e finali degli alunni;

La fissazione degli esami, ad esclusione di quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore;

Vista la Legge 28.3.2003 n. 53, contenente la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;

Richiamata la competenza del Ministero della Pubblica Istruzione in merito:

- alla determinazione per l'intero territorio nazionale della data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore;
- all'indizione eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualificazione professionale e di licenza di maestro d'arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori, specie se in mobilità;
- alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

Considerato che il calendario delle festività nazionali è determinato come segue:

Tutte le domeniche;

1° novembre, festa di tutti i Santi;

8 dicembre, Immacolata Concezione;

25 dicembre, Natale;

26 dicembre;

1° gennaio, Capodanno;

6 gennaio, Epifania;

il lunedì dopo Pasqua;

25 aprile, anniversario della Liberazione;

1° maggio, festa del Lavoro;

2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

la Festa del Santo Patrono.

Considerato che nella determinazione dei giorni utili è stato previsto un ampio margine temporale, per consentire alle istituzioni scolastiche di definire gli adattamenti più opportuni alle esigenze del piano dell'offerta formativa; Sentita la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; Sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria;

Vista la delega conferita dal Presidente della Giunta Regionale in materia di " Diritto allo studio, Pubblica Istruzione, Università, Beni culturali, Musei, Archivi, Biblioteche, Ricerca scientifica";

DECRETA

CALENDARIO DELL'ANNO SCOLASTICO

2005-2006

Art. 1

Per l'anno scolastico 2005-2006 le attività educative nelle scuole materne e le lezioni nelle scuole elementari, medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore - ivi compresi i Licei Artistici e gli Istituti d'Arte - avranno inizio il 19 settembre 2005.

Art. 2

Per tutte le scuole ed Istituti di cui all'art. 1 del presente decreto le lezioni e le attività educative nelle scuole materne, saranno sospese, oltre che per le Festività nazionali citate nelle premesse, anche nei seguenti giorni:

Vacanze natalizie dal 24 dicembre 2005 al 7 gennaio 2006;

Vacanze pasquali dal 13 aprile al 18 aprile 2006;

la ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero).

#### Art. 3

Il termine delle lezioni viene fissato al giorno 10 giugno 2006, salvo che per la scuola materna per la quale il termine è fissato al 30 giugno 2006.

Per la Scuola Materna, nel periodo successivo al 10 giugno 2006, può essere previsto che, nell'ambito delle complessive attività individuate dal Piano dell'offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie.

#### Art. 4

Nelle scuole elementari, medie inferiori e negli istituti superiori il periodo delle lezioni è determinato in 204 giorni (205 se la Festa del Santo Patrono non coincide con un giorno di lezione). Nelle scuole materne il periodo delle attività educative è determinato in 221 giorni (222 se la Festa del Santo Patrono non coincide con un giorno di attività), considerata l'eventualità che le consultazioni elettorali previste per il 2006, vengano indette nel periodo di attività didattica.

#### Art. 5

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa loro riconosciuta dall'art. 5 del D.P.R. 8.3.1999, n° 275, possono disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla Regione in relazione alle esigenze derivanti dall'attuazione del proprio piano dell'offerta formativa, promuovendo al riguardo ogni forma utile di raccordo con le altre istituzioni scolastiche operanti nel medesimo territorio. Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del D.Lgs. n° 297/1994 relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline ed attività, del disposto dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n° 275/99, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, nonché, nell'una e nell'altra ipotesi, dalle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

Si rappresenta, comunque, la necessità di tener conto dell'eventualità di eventi non previsti che comportino la sospensione del servizio scolastico, che, in quanto dovuti a causa di forza maggiore, non danno luogo a recupero.

L'inizio delle lezioni può essere organizzato in modo tale da consentire lo svolgimento di corsi di recupero e di sostegno.

Per consentire un'efficace programmazione del servizio scolastico, le relative deliberazioni dei Consigli di Circolo o di Istituto andranno assunte entro il 30 giugno 2005 e andranno notificate, oltre che agli Uffici periferici dell'Amministrazione Scolastica, al personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie, agli Enti Locali tenuti all'organizzazione dei servizi di supporto.

Bari, lì 3 giugno 2005

L'Assessore  
Prof. Avv. Paola Balducci

---

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

---